

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 febbraio 2016, n. 016/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

Modifiche e integrazioni approvate da

DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

DPRReg. 26/7/2018, n. 0157/Pres. (B.U.R. 8/8/2018, n. 32).

DPRReg. 2/11/2018, n. 0212/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, L.R. 3/2020 (B.U.R. 13/3/2020, S.O. n. 13)

Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 1, L. R. 10/2020 (B.U.R. 20/5/2020, S.O. n. 21), che ha sostituito l'art. 9, L.R. 3/2020.

DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

DGR 11/9/2020, n. 1374 (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, c. 4, L.R. 25/2020 (B.U.R. 7/1/2021, S.O. n. 1).

Vedi anche quanto disposto dalla DGR 30/2021.

Vedi anche quanto disposto dalla DGR 1081/2021.

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, c. 3, L.R. 13/2021 (B.U.R. 11/8/2021, S.O. n. 28).

Vedi anche quanto disposto dalla DGR 1416/2021 (B.U.R. 29/9/2021, n. 39).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, c. 12, L.R. 16/2021 (B.U.R. 5/11/2021, S.O. n. 35).

Vedi anche quanto disposto dalla DGR 1688/2021.

DPRReg. 23/11/2021, n. 0195/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

Vedi anche quanto disposto dalla DGR 221/2022.

Vedi anche quanto disposto dalla DGR 1167/2022.

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, c. 8 e 9, L.R. 15/2023 (B.U.R. 29/12/2023, S.O. n. 37).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, c. 65 e 84, L.R. 7/2024 (B.U.R. 9/8/2024, S.O. n. 29).

Regolamento abrogato da art. 16, c. 1, lett. a), DPRReg. 3/10/2025, n. 094/Pres. (B.U.R. 15/10/2025, n. 42).

Titolo I Disposizioni comuni

- Art. 1 Finalità e oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Modalità di comunicazione degli atti del procedimento

Titolo II Requisiti per l'ammissione al finanziamento

- Art. 4 Requisiti per l'ammissione al finanziamento
- Art. 4 bis Soggetti esclusi
- Art. 5 Verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione

Titolo III Finanziamento annuale a progetti o a programmi d'iniziative e attività triennali di rilevanza regionale

Capo I Incentivo per la prima annualità del triennio

- Art. 6 Domanda di incentivo e relativa documentazione
- Art. 6 bis Presentazione della domanda
- Art. 6 ter Cause di inammissibilità della domanda
- Art. 6 quater Comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 7 Istruttoria della domanda
- Art. 7 bis Commissione di valutazione
- Art. 8 Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione del contributo
- Art. 9 Finanziamento e riparto delle risorse ai beneficiari
- Art. 10 Concessione ed erogazione dell'incentivo per la prima annualità del triennio

Capo II Incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio

- Art. 11 Modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo
- Art. 11 bis Cause di inammissibilità della domanda
- Art. 12 Istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione dell'incentivo
- Art. 13 Finanziamento e riparto delle risorse ai beneficiari
- Art. 14 Concessione ed erogazione dell'incentivo

Capo III

Rendicontazione degli incentivi

- Art.15 Rendicontazione e relativa documentazione
- Art. 15 bis Presentazione della rendicontazione
- Art. 16 Rideterminazione e revoca dell'incentivo

Capo III bis Obblighi del beneficiario

- Art. 16 bis Obblighi del beneficiario
- Art. 16 ter Mantenimento dei requisiti di ammissibilità
- Art. 16 quater Ispezioni e controlli

Capo IV Ammissibilità della spesa

- Art. 17 principi generali per l'ammissibilità delle spese
- Art. 18 Spese ammissibili
- Art. 19 Spese non ammissibili
- Art. 20 Documentazione giustificativa delle spese
- Art. 21 Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

Titolo IV Disposizioni transitorie e finali

- Art. 22 Rinvio
- Art. 23 Disposizione transitoria
- Art. 24 Abrogazioni
- Art. 25 Entrata in vigore

Titolo I
Disposizioni comuni

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. Il presente regolamento in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3¹, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, ² detta disposizioni in materia di concessione e di erogazione degli incentivi ai enti di cultura cinematografica di interesse regionale, per il finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.

2. (ABROGATO).³

Art. 2
(Definizione)⁴

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per enti di cultura cinematografica gli enti che svolgono, in un ambito territoriale non esclusivamente locale, una qualificata attività di promozione della cultura cinematografica e di valorizzazione del cinema come momento di promozione culturale, anche attraverso la gestione di sale riconosciute d'essai ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), e del decreto attuativo del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ivi richiamato⁵.

1 bis. Ai fini del presente regolamento si intende per firma digitale valida la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, di seguito Regolamento EIDAS. La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.⁶

2. (ABROGATO).⁷

¹ Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPRReg. 2/11/2018, n. 0212/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

² Parole soppresse da art. 1, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

³ Comma abrogato da art. 1, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁴ Rubrica sostituita da art. 2, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁵ Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁶ Articolo aggiunto da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁷ Comma abrogato da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

Art. 3
(Modalità di comunicazione degli atti del procedimento)⁸

1. Le comunicazioni tra Amministrazione regionale e soggetti beneficiari relative al procedimento contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Titolo II
Requisiti per l'ammissione al finanziamento

Art. 4
(Requisiti per l'ammissione al finanziamento)

1. ⁹ ¹⁰ Possono accedere ai finanziamenti di cui al Titolo III fatte salve le esclusioni dei soggetti previsti dall'articolo 4 bis¹¹ solo i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche¹² che si qualificano come enti di cultura cinematografica, come definiti dall'articolo 2, e che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.

2. Gli enti di cultura cinematografica di cui al comma 1 debbono possedere, da almeno 18 mesi decorrenti dal momento della presentazione della domanda di incentivo, anche in capo ai singoli soci o associati degli enti stessi, i seguenti requisiti:

- a) disponibilità, a qualsiasi titolo, di una sede adeguata;
- b) disponibilità o gestione, a qualsiasi titolo, ¹³ di almeno una sala di proiezione cinematografica riconosciuta d'essai¹⁴, ubicata nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
- c) apertura al pubblico delle sale cinematografiche d'essai di cui alla lettera b) per un minimo di 150 giornate all'anno;
- d) aver organizzato e promosso almeno 80 eventi annuali di tipo didattico-divulgativo e di promozione della cultura cinematografica, anche indirizzate al mondo della scuola e al pubblico giovane, diverse da quelle organizzate e promosse dalle mediateche;
- e) presenza, alle maggior parte delle proiezioni delle opere cinematografiche presso le sale cinematografiche d'essai di cui alla lettera b) o degli eventi didattico-divulgativi e di promozione della cultura cinematografica, di soggetti facenti parte del cast artistico o tecnico o produttivo di opere cinematografiche o audiovisive proiettate o

⁸ Articolo sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁹ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹⁰ Parole soppresse da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

¹¹ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

¹² Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹³ Parole soppresse da art. 3, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹⁴ Parole soppresse da art. 3, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

- presentate;
- f) presenza, alle proiezioni delle opere cinematografiche presso le sale cinematografiche d'essai di cui alla lettera b) o agli eventi didattico-divulgativi e di promozione della cultura cinematografica, di un numero di spettatori o partecipanti annuali pari ad almeno 25.000, certificati su dati SIAE;
 - g) congrua dotazione di attrezzature per la proiezione delle opere nel formato almeno delle pellicole 35 mm, oltre che nel formato digitale;
 - h) produzione di servizi collaterali di promozione delle iniziative e di informazione, quali cataloghi, periodici, strumenti di documentazione permanente;
 - i) presenza di una qualificata supervisione artistica;
 - j) aver impiegato almeno due unità di personale specificamente addetta all'attività dell'ente di cultura cinematografica, con contratto a tempo indeterminato o determinato, con attività prevalente non di cassiere, operatore o maschera;
 - k) presenza di un patrimonio proporzionato rispetto agli scopi statuari dell'ente;
 - l) (ABROGATA).¹⁵

3. (ABROGATO).¹⁶

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della erogazione¹⁷ dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 4 bis (Soggetti esclusi)¹⁸

1. Non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge:

- a) i soggetti di cui agli articoli 10, 11, 12, 17 bis, 20, 25, 27 bis e 28, comma 2, della legge;
- b) i soggetti pubblici.

Art. 5 (Verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione)^{19 20 21}

(ABROGATO).

Titolo III

¹⁵ Lettera abrogata da art. 3, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹⁶ Comma abrogato da art. 3, c. 3, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹⁷ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

¹⁸ Articolo aggiunto da art. 5, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

¹⁹ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

²⁰ Parole sostituite da art. 4, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

²¹ Articolo abrogato da art. 6, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

Finanziamento annuale a progetti o a programmi d'iniziativa e attività triennali di rilevanza regionale

Capo I

Incentivo per la prima annualità del triennio

Art. 6

(Domanda di incentivo e relativa documentazione)^{22 23 24 25 26 27 28}

1. La domanda di incentivo è redatta e presentata al Servizio, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.

2. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
- a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore dell'istante e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 2;
 - b) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 18 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo articolo 18, commi 2 e 3, e relative ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;
 - c) la relazione culturale triennale, che descriva i progetti di cui all'articolo 1, che i soggetti istanti intendono realizzare di massima nel triennio e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;
 - d) la relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B e C;
 - e) la relazione riepilogativa sulle caratteristiche degli enti di cultura cinematografica nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;
 - f) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di

²² Parole soppresse da art. 5, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

²³ Punto abrogato da art. 5, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

²⁴ Punto abrogato da art. 5, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

²⁵ Parole sostituite da art. 5, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

²⁶ Parole sostituite da art. 5, c. 3, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

²⁷ Parole soppresse da art. 5, c. 3, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

²⁸ Articolo sostituito da art. 7, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 16 bis;

g) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.

3. E' altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 32 ante della legge, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b) e comma 3 comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) o la loro compilazione parziale, comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.

Art. 6 bis
(Presentazione della domanda)²⁹

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui all'articolo 4 presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda di incentivo di cui al comma 1 è presentata dal 1 ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio³⁰. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

²⁹ Articolo aggiunto da art. 8, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

³⁰ Per la terza annualità del triennio 2019-2020 le domande di incentivo sono presentate nei termini fissati con DGR ai sensi dell'art. 8, L.R. 10/2020, come disposto dall'art. 26, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.

4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis.

Art. 6 ter
(Cause di inammissibilità della domanda)³¹

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio le domande di incentivo:
- a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 4;
 - b) prive dei documenti indicati all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) e comma 3;
 - c) prive di procura firmata;
 - d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 6 bis, comma 1;
 - e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 6 bis, comma 2;
 - f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 7, comma 1 bis, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 6 quater
(Comunicazione di avvio del procedimento)³²

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.

Art. 7
(Istruttoria della domanda)³³

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'articolo 4.

³¹ Articolo aggiunto da art. 8, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

³² Articolo aggiunto da art. 8, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

³³ Parole soppresse da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

1 bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.³⁴

1 ter. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui all'articolo 8, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.³⁵

2. (ABROGATO).³⁶

3. (ABROGATO).^{37 38 39 40}

Art. 7 bis
(Commissione di valutazione)⁴¹

1. Ai sensi dell'articolo 32 sexies della legge, le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui all'articolo 8, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta da:

- a) Direttore centrale o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o suo delegato;
- c) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. La commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine designati, previa intesa, da Università del Friuli Venezia Giulia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

3. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la

³⁴ Comma aggiunto da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

³⁵ Comma aggiunto da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

³⁶ Comma abrogato da art. 9, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

³⁷ Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

³⁸ Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

³⁹ Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 2/11/2018, n. 0212/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

⁴⁰ Comma abrogato da art. 9, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁴¹ Articolo aggiunto da art. 10, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 8

(Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione del contributo)

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegare alle domande di incentivo sono valutate attribuendo ai progetti o programmi proposti un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati B e C⁴².

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 12, il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 11.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati B e C risulti inferiore a punti 50, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 11.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

- a) una quota pari al venti per cento dello stanziamento è suddivisa in misura eguale tra i soggetti ammessi ad incentivo ai sensi dell'articolo 7 e dei commi 2 e 3;
- b) una quota pari al quaranta per cento dello stanziamento è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni ente di cultura cinematografica in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato C;
- c) una quota pari al quaranta per cento dello stanziamento è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni ente di cultura cinematografica in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e B.

5. Conclusa la valutazione di cui al comma 1,⁴³ la commissione di valutazione trasmette gli esiti della valutazione stessa ⁴⁴ al Servizio, che provvede alla determinazione dell'entità degli incentivi in base al comma 4⁴⁵.

⁴² Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁴³ Parole aggiunte da art. 11, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁴⁴ Parole soppresse da art. 7, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁴⁵ Parole aggiunte da art. 7, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

Art. 9
(Finanziamento e riparto delle risorse ai beneficiari)⁴⁶

01. Il finanziamento annuale per progetti triennali realizzati da soggetti gestori di mediateche è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.⁴⁷

1. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 6 bis, comma 2, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, viene adottato l'elenco dei progetti o programmi d'iniziativa e attività triennali di rilevanza regionale ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B e C, e dell'entità del contributo assegnato, nonché l'eventuale elenco dei progetti o programmi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.⁴⁸

2. Il ⁴⁹ beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale a accettazione⁵⁰ all'incentivo.

3. Nel caso in cui uno o più dei ⁵¹ beneficiari rinuncino all'incentivo, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell'esatta entità dell'incentivo assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.

4. L'entità dell'incentivo assegnato viene determinata successivamente all'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 01. L'incentivo non può essere superiore al fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b). Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore. In tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 quater della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri beneficiari, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, comma 4, e previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai beneficiari.^{52 53}

5. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, le

⁴⁶ Rubrica sostituita da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁴⁷ Comma aggiunto da art. 12, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁴⁸ Comma sostituito da art. 12, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁴⁹ Parole soppresse da art. 12, c. 1, lett. d), DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁵⁰ Parole sostituite da art. 8, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁵¹ Parole soppresse da art. 12, c. 1, lett. e), DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁵² Parole aggiunte da art. 8, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁵³ Comma sostituito da art. 12, c. 1, lett. f), DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei beneficiari.⁵⁴

Art. 10

(Concessione ed erogazione dell'incentivo per la prima annualità del triennio)^{55 56 57 58 59}

1. L'incentivo relativo alla prima annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9, comma 1. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Capo II

Incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio

Art. 11

(Modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo)^{60 61 62 63 64 65 66 67}

1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai beneficiari degli incentivi per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 9, comma 1, dal 1 ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio.⁶⁸

⁵⁴ Comma sostituito da art. 12, c. 1, lett. g), DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁵⁵ Parole sostituite da art. 9, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁵⁶ Parole soppresse da art. 3, c. 1, DPRReg. 2/11/2018, n. 0212/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

⁵⁷ Comma abrogato da art. 9, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁵⁸ Comma abrogato da art. 9, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁵⁹ Articolo sostituito da art. 13, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁶⁰ Parole sostituite da art. 10, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁶¹ Ai sensi dell'art. 18, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46), la domanda di incentivo da presentarsi per la terza annualità del triennio 2016-2018 è presentata entro il termine del 30 novembre 2017.

⁶² Parole sostituite da art. 10, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁶³ Parole aggiunte da art. 10, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁶⁴ Parole sostituite da art. 10, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁶⁵ Ai sensi dell'art. 18, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46), qualora il progetto o il programma di iniziative e di attività svolte nella seconda annualità del triennio 2016-2018 non siano ancora iniziate o concluse al momento di presentare la domanda di incentivo, la relazione riepilogativa da trasmettersi è trasmessa anche dopo la scadenza del termine previsto.

⁶⁶ Comma abrogato da art. 10, c. 3, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁶⁷ Articolo sostituito da art. 14, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁶⁸ Le domande di incentivo per l'annualità 2021 sono presentate dal 1° novembre 2020 entro il termine perentorio del 30 novembre 2020, come previsto dalla DGR 11/9/2020, n. 1374 (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 6 bis, è corredata da:

- a) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 18 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo articolo 18, commi 2 e 3, e relative alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit. Tale deficit non può ammontare ad un valore superiore di oltre il dieci per cento rispetto al deficit indicato nell'annualità precedente;
- b) la relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale come specificati dagli allegati B e C;
- c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità in corso;
- d) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

3. E' altresì allegata alla domanda, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, ove non già presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e comma 3, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere b) e c) comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima, sulla base degli elementi forniti.

Art. 11 bis

(Cause di inammissibilità della domanda)⁶⁹

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio le domande di incentivo:
- a) presentate da soggetti diversi dai beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 9;
 - b) prive dei documenti indicati all'articolo 11, comma 2, lettere a) e comma 3;
 - c) prive di procura firmata;
 - d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 6 bis;
 - e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 11, comma 1;
 - f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 12, comma 02, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

⁶⁹ Articolo aggiunto da art. 15, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

Art. 12

(Istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione dell'incentivo⁷⁰)

01. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'articolo 4.⁷¹

02. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.⁷²

1. La domanda è valutata dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 7 bis⁷³.

2. Le relazioni annuali di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b)⁷⁴, sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa annuale e gli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B e C.

3. Le relazioni riepilogative del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità in corso, trasmesse ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualità e, nel caso di incongruenza ed incoerenza, di attribuire nuovi punteggi di cui all'allegato A diversi da quelli già attribuiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1. Nel caso in cui il punteggio numerico così attribuito sia inferiore alla soglia minima di cui all'articolo 8, comma 2, il soggetto non accede agli incentivi per la parte rimanente del triennio.⁷⁵

4. Si applica l'articolo 8, commi 3, 4 e 5.

Art. 13

(Finanziamento e riparto delle risorse ai beneficiari)⁷⁶

1. Si applica l'articolo 9, salvo che il decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, previsto dall'articolo 9, comma 1, è emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 11, comma 1.

⁷⁰ Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁷¹ Comma aggiunto da art. 16, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁷² Comma aggiunto da art. 16, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁷³ Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁷⁴ Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. d), DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁷⁵ Comma sostituito da art. 11, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁷⁶ Rubrica sostituita da art. 17, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

1 bis. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore di oltre il dieci per cento rispetto all'incentivo dell'annualità precedente.⁷⁷

1 ter. Nelle ipotesi di rinuncia ai sensi dell'articolo 9, comma 3, nel caso in cui un soggetto istante non acceda agli incentivi ai sensi del combinato disposto degli articoli 12, comma 3, e 8, comma 3, e nel caso in cui le risorse stanziare ai sensi del combinato disposto degli dell'articolo 12, comma 4, e 8, comma 1, siano superiori a quelle dell'annualità precedente, non si applica la disposizione di cui al comma 2.⁷⁸

Art. 14

(Concessione ed erogazione dell'incentivo)^{79 80 81 82 83}

1. L'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 11, comma 1. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Capo III

Rendicontazione degli incentivi

Art.15

(Rendicontazione e relativa documentazione)^{84 85}

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 32 della legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare

⁷⁷ Comma aggiunto da art. 17, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁷⁸ Comma aggiunto da art. 17, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁷⁹ Parole sostituite da art. 12, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁸⁰ Parole soppresse da art. 4, c. 1, DPRReg. 2/11/2018, n. 0212/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

⁸¹ Comma abrogato da art. 12, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁸² Comma abrogato da art. 12, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁸³ Articolo sostituito da art. 18, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁸⁴ Parole soppresse da art. 13, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁸⁵ Articolo sostituito da art. 19, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

dell'incentivo concesso.

3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
- a) il prospetto finanziario riepilogativo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite relative alle attività realizzate nell'annualità precedente dai beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi di iniziative e attività;
 - b) la relazione riepilogativa delle attività svolte dai beneficiari di cui alla lettera a) nell'annualità precedente.

4. E' altresì allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, ove non già presentata.

5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

Art. 15 bis

(Presentazione della rendicontazione)⁸⁶

1. La rendicontazione è predisposta e presentata al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.

3. La rendicontazione è presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, pena la revoca del contributo. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis.

⁸⁶ Articolo aggiunto da art. 20, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

6. La rendicontazione è approvata entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Art. 16

*(Rideterminazione e revoca dell'incentivo)*⁸⁷ t⁸⁸ 89⁸⁹ 90

1. Qualora dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il deficit, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

3. Ai sensi dell'articolo 32 quinquies della legge, qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b), eventualmente anche a seguito di nuova valutazione tecnica operata dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 7 bis, vengano riscontrate variazioni alle attività che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 6, comma 2, lettera d), e 11, comma 2, lettera b), da considerarsi come modifiche sostanziali, in quanto idonee a modificare ex post i punteggi numerici attribuiti in sede di valutazione, l'incentivo viene rideterminato nella misura che sarebbe risultata applicando i punteggi così modificati ed il beneficiario restituisce la quota di incentivo concesso in eccedenza. Se in tal modo si viene a determinare ex post un punteggio inferiore alle soglie minime di cui all'articolo 8, comma 3, l'incentivo è revocato.

4. L'incentivo è altresì revocato nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato rispetto dei termini perentori stabiliti per la presentazione della rendicontazione;
- c) accertamento, in ogni tempo, del mancato mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 16 ter.

5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

⁸⁷ Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 26/07/2018, n. 0157/Pres. (B.U.R. 8/8/2018, n. 32).

⁸⁸ Parole soppresse da art. 2, c. 1, DPRReg. 26/07/2018, n. 0157/Pres. (B.U.R. 8/8/2018, n. 32).

⁸⁹ Parole aggiunte da art. 14, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁹⁰ Comma aggiunto da art. 14, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

Capo III bis
Obblighi del beneficiario⁹¹

Art. 16 bis
(Obblighi del beneficiario)⁹²

1. I beneficiari sono tenuti a:
- a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 3;
 - b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal decreto legislativo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
 - c) avere, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, comma 4;
 - d) mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata del triennio, ai sensi dell'articolo 4;
 - e) rispettare i termini previsti dal presente regolamento;
 - f) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 15 bis, comma 3;
 - g) consentire e agevolare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 16 quater;
 - h) apporre il logo della Regione su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa progettuale, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria;
 - i) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale;
 - j) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017.

Art. 16 ter
(Mantenimento dei requisiti di ammissibilità)⁹³

1. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4 è attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà predisposta e presentata al Servizio, contestualmente alla presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 15, con le modalità e i termini di cui all'articolo 15 bis. La dichiarazione, riferita all'anno precedente, si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

⁹¹ Capo aggiunto da art. 22, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁹² Articolo aggiunto da art. 22, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁹³ Articolo aggiunto da art. 22, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

2. Il mancato invio della dichiarazione di cui al comma 1 comporta l'esecuzione di ispezioni o controlli, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, il Servizio ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione, richiedendo la trasmissione della stessa entro un termine perentorio.

Art. 16 quater
(Ispezioni e controlli)⁹⁴

1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Capo IV
Ammissibilità della spesa

Art. 17
(Principi generali per l'ammissibilità delle spese)

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
- a) sono relative ai progetti o programmi di iniziative e attività finanziati;
 - b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti o programmi di iniziative e attività finanziati, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono pagate⁹⁵ entro il termine di presentazione del rendiconto;
 - c) sono pagate⁹⁶ dal soggetto che riceve il finanziamento.

1 bis. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge, le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.⁹⁷

Art. 18
(Spese ammissibili)⁹⁸

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
- a) spese di personale: retribuzione lorda del personale artistico, tecnico e amministrativo del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto o al programma di iniziative e attività dell'ente di cultura cinematografica, assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal

⁹⁴ Articolo aggiunto da art. 22, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

⁹⁵ Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁹⁶ Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁹⁷ Comma aggiunto da art. 15, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁹⁸ Articolo sostituito da art. 23, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

personale sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo;

- b) spese di ospitalità: compensi lordi, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario, e spese di viaggio, di vitto e di alloggio a favore di soggetti coinvolti in iniziative e attività dell'ente di cultura cinematografica, quali, a titolo esemplificativo, attori, registi, produttori, sceneggiatori, membri del cast tecnico, relatori, studiosi e artisti;
- c) spese di produzione: spese per l'acquisto di beni strumentali, necessari al progetto o al programma di iniziative e attività dell'ente di cultura cinematografica; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, necessari al progetto o al programma di iniziative e attività dell'ente di cultura cinematografica, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto o il programma di iniziative e attività dell'ente di cultura cinematografica; spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni (service); spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie (montaggio, smontaggio, facchinaggio); spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento (altri service), spese a favore di soggetti co-organizzatori;
- d) spese di pubblicità, di promozione e di rappresentanza: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione; spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali;
- e) spese per la gestione di spazi: spese per la locazione di immobili utilizzati per il progetto o il programma di iniziative e attività dell'ente di cultura cinematografica; spese per la manutenzione, per le utenze, per l'assicurazione e per la pulizia degli immobili;
- f) spese per premi, anche in denaro;
- g) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione, in particolare commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche; spese relative agli automezzi intestati all'associazione, spese assicurative per responsabilità civile.

2. Le spese generali di funzionamento di cui al comma 1, lettera g), sono ammissibili

nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui al comma 1, lettere c), d) e g), sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

Art. 19
(Spese non ammissibili)

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
 - b) contributi in natura;
 - c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
 - d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
 - e) altre spese prive di una specifica destinazione;
 - f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
 - g) spese per oneri finanziari.

Art. 20
(Documentazione giustificativa delle spese)

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto

(esclusivamente colazione, pranzo e cena⁹⁹), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico e ricevute di pagamento di pedaggi autostradali). I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. I rimborsi non possono riguardare spese per viaggio, vitto e alloggio forniti a soggetti diversi dal soggetto avente diritto al rimborso. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.¹⁰⁰

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla Certificazione Unica¹⁰¹ relativo al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Art. 21

*(Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività)*¹⁰²

(ABROGATO).

Titolo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 22

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

⁹⁹ Parole sostituite da art. 24, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

¹⁰⁰ Comma sostituito da art. 5, c. 1, DPRReg. 2/11/2018, n. 0212/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

¹⁰¹ Parole sostituite da art. 16, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹⁰² Articolo abrogato da art. 25, c. 1, DPRReg. 21/9/2020, n. 0118/Pres. (B.U.R. 30/9/2020, n. 40).

Art. 23
(Disposizione transitoria)

1. Per il triennio 2016-2018, la domanda di incentivo di cui all'articolo 6, comma 2, è presentata entro il termine perentorio del 1 marzo 2016.

2. Solo per la prima annualità del triennio 2016-2018, qualora dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 venga determinata a favore degli enti di cultura cinematografica un'entità di contributo inferiore al 12,5 per cento del contributo stanziato a favore dei medesimi soggetti per le medesime finalità nell'anno 2015, l'entità del contributo stesso viene rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale. In tale ipotesi, al fine di assicurare tale integrazione di contributo, viene anche ridotta l'entità dei contributi calcolati a favore degli altri soggetti beneficiari, proporzionalmente al punteggio numerico ad essi attribuito in base agli indicatori degli allegati B e C.

3. (ABROGATO).¹⁰³

3 bis. In deroga alla previsione temporale degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge regionale 10 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025, altre disposizioni in materia di devoluzione di funzioni e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), nel quadriennio 2022-2025 il finanziamento di cui all'articolo 1 riguarda progetti, programmi di iniziative e attività quadriennali. A tale scopo, per il quadriennio 2022-2025 l'allegato A è da intendersi riferito al quadriennio.¹⁰⁴

3 ter. Nel quadriennio 2022-2025, in considerazione della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale disposta con provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d), e) e f), nei diciotto mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di incentivo.¹⁰⁵

Art. 24
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli da 14 a 22 del decreto del Presidente della Regione del 25 marzo 2014, n. 50 (Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale e per il sostegno agli enti di cultura cinematografica e alla rete di mediateche pubbliche, in attuazione dall'articolo 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)).

¹⁰³ Comma abrogato da art. 6, c. 1, DPRReg. 2/11/2018, n. 0212/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

¹⁰⁴ Comma aggiunto da art. 1, c. 1, DPRReg. 23/11/2021, n. 0195/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

¹⁰⁵ Comma aggiunto da art. 1, c. 1, DPRReg. 23/11/2021, n. 0195/Pres. (B.U.R. 9/12/2021, n. 49).

Art. 25
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ABROGATO

Indicatore di dimensione qualitativa triennale

Categoria:	Fascia A (da 17 a 20 punti)	Fascia B (da 11 16 8 punti)	Fascia C (da 7 a 10 punti)	Fascia D (da 1 a 6 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio, con particolare riferimento alla qualificata attività di promozione della cultura cinematografica e di valorizzazione del cinema come momento di promozione culturale	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) grado di innovatività ed originalità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

* Allegato sostituito dall'art. 17, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

Indicatore di dimensione qualitativa annuale

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero delle iniziative divulgative di promozione della cultura cinematografica (rassegne, proiezioni di documentari, film accompagnati dal vivo, proiezioni di restauri, proiezioni di utilità sociale) che si prevede di attivare nell'annualità del triennio, diverse da quelle organizzate e promosse dalle mediateche	oltre le 20	da 16 a 20	da 10 a 15	da 6 a 10	meno di 6
2) numero di matinée rivolte al pubblico giovane (scuole a altre realtà socialmente rilevanti) che si prevede di attivare nell'annualità del triennio, diverse da quelle organizzate e promosse dalle mediateche	più di 30	da 21 a 30	da 11 a 20	da 5 a 10	meno di 5
3) numero di iniziative rivolte al pubblico giovane: concerti con spettacoli visual, videomapping, proiezione di film muti con accompagnamento che si prevede di attivare nell'annualità del triennio	più di 15	da 11 a 15	da 6 a 10	da 1 a 5	0
4) rilevanza e numerosità dei circuiti, federazioni, associazioni, network formali, ecc. in campo cinematografico a cui l'ente è formalmente affiliato	ottima	buona	sufficiente	scarsa	assente
5) possesso di attrezzature tecnologiche d'avanguardia (3D, Beta Digitale, ecc.) presso le sale di proiezione cinematografica	eccellente	adeguato	sufficiente	scarso	assente

** Allegato sostituito dall'art. 17, c. 1, DPR 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)					
6) produzione editoriale, attestata da libri di critica e approfondimento cinematografico, cataloghi, supporti multimediali, ecc.	eccellente	adeguata	sufficiente	scarsa	assente
7) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.	eccellente	adeguata	sufficiente	scarsa	assente
8) (politiche di fidelizzazione) numero di associati o sottoscrittori di card di fidelizzazione, che si prevede di possedere nell'annualità del triennio	più di 4.000	da 3.001 a 4.000	da 2.001 a 3.000	da 1.001 a 2.000	meno di 1.000
9) presenza di contributi pubblici e privati diversi dagli incentivi regionali ed entrate da sponsorizzazione e sbigliettamento (calcolate come percentuale del contributo regionale)	più del 200%	dal 151% al 200%	da 101% a 150%	dal 51% al 100%	meno del 50%
10) collaborazione nell'organizzazione di festival, premi rassegne cinematografiche e attività espositive e spettacoli anche non esclusivamente cinematografici, anche all'estero	elevata	di alta intensità	di media intensità	scarsa	assente

Indicatore di dimensione quantitativa annuale

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai ai sensi della legge 28/2004	più di 4	4	3	2	1
2) numero di giornate annue di apertura al pubblico delle sale cinematografiche riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)	più di 900	da 601 a 900	da 301 a 600	da 151 a 300	150
3) numero di opere riconosciute come d'essai ai sensi della legge 28/2004 che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)	più di 100	da 81 a 100	da 71 a 80	da 61 a 70	meno di 61
4) numero di opere inedite in Italia, o escluse dai circuiti di distribuzione in Italia, che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)	più di 40	da 31 a 40	da 21 a 30	da 10 a 20	meno di 10
5) numero di film europei che si prevede di proiettare	più di 100	da 81 a 100	da 61 a 80	da 40 a 60	meno di 40

*** Allegato sostituito dall'art. 17, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0253/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

nell'annualità del triennio presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)					
6) numero complessivo di film che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)	più di 200	da 151 a 200	da 101 a 150	da 50 a 100	meno di 50
7) numero di opere co-finanziate dal FVG Film Fund o dal Fondo Audiovisivo FVG, o comunque prodotte nel territorio regionale, che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)	più di 6	da 5 a 6	da 3 a 4	da 1 a 2	0
8) numero di opere che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio alla presenza di soggetti facenti parte del cast artistico o tecnico o produttivo	più di 15	da 11 a 15	da 8 a 10	da 5 a 7	meno di 5
9) numero di proiezioni in lingua originale (diverse dalla lingua italiana) che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio	più di 100	da 76 a 100	da 51 a 75	da 25 a 50	meno di 25
10) numero di spettatori presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai di cui all'articolo 4, comma	più di 90.000	da 75.001 a 90.000	da 50.001 a 75.000	da 25.000 a 50.000	meno di 25.000

2, lettera b)					
11) numero di personale addetto esclusivamente all'attività dell'ente di cultura cinematografica con contratto a tempo determinato o indeterminato, con attività prevalente non di cassiere, operatore o maschera	più di 12	da 7 a 12	da 5 a 7	4	3
12) numero di realtà associative del territorio che si prevede di coinvolgere nell'annualità del triennio per proiezioni speciali, eventi, esposizioni, ecc.	più di 15	da 12 a 15	da 8 a 11	da 5 a 7	meno di 5